

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 249

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TITOMANLIO VITTORIA, DAL CANTON MARIA PIA, SAVIO EMANUELA,  
MIOTTI CARLI AMALIA**

*Presentata il 19 luglio 1963*

**Modificazione dell'articolo 295 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297,  
concernente l'approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci onoriamo ripresentare è il frutto di un'esperienza acquisita nella scuola e di un esame delle relazioni pervenute da molte province d'Italia.

Come è noto il Provveditore agli studi, in base all'articolo 2 del decreto 30 agosto 1946, sovrintende personalmente all'insegnamento elementare, pubblico e privato, ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle leggi e dai regolamenti.

Il direttore didattico, in base all'articolo 59 del regolamento 26 aprile 1928, può provvedere alla formazione delle classi e può disporre dell'assegnazione di queste ai maestri, nonché proporre i nuovi ordinamenti e gli sdoppiamenti.

Gli articoli 300, 301, primo comma, e 304, secondo comma, del regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297, propongono l'annuale confronto tra il personale insegnante e i posti di ruolo delle scuole classificate in ciascuna provincia, per evitare le discordanze tra la situazione di fatto e quella di diritto, prodotta anche per la istituzione di nuove scuole e relativi posti di organico. Ne consegue che l'aggiornamento dell'organico (pubblicato nell'albo dell'Amministrazione scolastica) induce il Provveditorato alla revisione annuale dell'assegnazione dei posti per ciascun insegnante, secondo

le norme legislative in vigore, prima che disponga del movimento annuale dei maestri.

Nella indicazione del provvedimento che intendiamo proporre, a vantaggio della scuola elementare e degli obiettivi che essa si propone, abbiamo voluto richiamare le disposizioni in atto e la prassi amministrativa nell'ambito della provincia.

È opportuno ricordare altresì, che il decreto 5 settembre 1938, n. 1514, per quanto riguardava il personale di ruolo, disciplinava l'assunzione di quello femminile negli impieghi pubblici e privati, ma la legge del 5 gennaio 1939, n. 77, dichiarò che quelle disposizioni non dovessero applicarsi al personale direttivo e insegnante delle scuole elementari, per cui nei concorsi banditi recentemente, l'amministrazione non ha proceduto a determinare il numero dei posti riservati alle donne. Ragioni queste che predispongono, e utilmente, all'orientamento della donna verso la carriera dell'insegnamento che meglio risponde alle sue attitudini naturali e può conciliarsi con la sua missione materna.

È da notare che le statistiche ci danno una percentuale altissima di personale femminile nel campo dell'insegnamento elementare, fino al punto da raggiungere quasi il 75 per cento sul complesso della cifra del personale di ruolo.

Indipendentemente dalla statistica, che pone una base non trascurabile nella valutazione del problema della classe magistrale, ai fini dell'ordinamento amministrativo e di quello scolastico vero e proprio, vogliamo richiamare l'attenzione dei nostri colleghi sull'esigenza didattica che il provvedimento legislativo vuol soddisfare.

\* \* \*

L'educatore moderno, a conoscenza delle varie esperienze didattiche nel campo della scuola, procura di svolgere una azione educativa, che abbia un contenuto più realistico e sociale.

Cosa possibile, se otterrà dall'allievo una maggiore sincerità e vivacità di espressione nelle sue esercitazioni scolastiche e i suoi elaborati diverranno, attraverso gli stessi metodi attivi moderni, i documentari della sua personalità che agisce e reagisce ai sistemi di insegnamento e di educazione, adoperati con o senza la sua collaborazione.

È necessario però che l'insegnante abbia una conoscenza approfondita delle condizioni dell'alunno, sia personali che di ambiente: cosa facile alla donna, perché è più facile a lei stabilire un contatto spirituale con l'alunno stesso, specialmente nell'età infantile, frutto questo della sua sensibilità e del suo spirito di osservazione e di comprensione.

Nella classe, ove giocano altri elementi psicologici per poter dare all'indirizzo didattico un carattere sociale, la donna è capace di svegliare un maggior senso di responsabilità e di reciproco amore tra gli alunni, anche quando vi si oppongono ostacoli di indirizzo educativo familiare e di ambiente esterno.

A questo rilievo d'ordine pedagogico, segue l'esame d'altro problema d'importanza non secondaria.

\* \* \*

La popolazione scolastica è costituita da 2.700.000 circa per le due prime classi elementari (1° ciclo) e di 2 milioni per le classi 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> (2° ciclo).

Tale sproporzione è dovuta in prevalenza al numero degli alunni di sesso femminile che abbandonano la scuola dopo le prime classi elementari e si dedicano per esigenze domestiche alla cura della casa, specialmente in alcuni centri rurali, mentre in altri mancano addirittura la 4<sup>a</sup> e la 5<sup>a</sup> classe con particolare svantaggio degli alunni di ambo i sessi.

Di fronte a questa situazione complessa, urge provvedere coll'aggiornamento dell'or-

ganico che richiede la statistica della popolazione scolastica maschile e femminile e del personale insegnante.

Ci si troverà di fronte ad una straordinaria discordanza che occorre eliminare sia dal punto di vista didattico come da quello morale e sociale. Si vedrà praticamente come in alcuni centri urbani l'uomo sia preposto allo insegnamento nelle classi inferiori maschili miste e, viceversa, in altri centri periferici la donna, per deficiente disciplina dei vari movimenti del personale, sia costretta all'insegnamento nelle classi elementari superiori maschili.

Perché perdere delle energie meravigliose in un campo o in un altro evitando di valorizzare le attitudini psicologiche di ciascun insegnante? Se la scuola ha un fine educativo e l'insegnamento deve rispondere al suo mandato perché crearle delle difficoltà d'ordine pedagogico e qualche volta morale?

Si comprenderà anche la perplessità delle famiglie, specialmente delle mamme, le quali con difficoltà si distaccano dai propri piccini, compensate soltanto dalla sicurezza che altra donna, investita di una missione altamente spirituale e con una conoscenza della psicologia maggiore di quella che spesso la madre non trae dal suo istinto, potrà sostituirla con pari delicatezza e generosità.

La donna, anche non investita dell'aureola della maternità naturale, che certamente dà altra esperienza al mandato educativo, saprà serbare per la propria missione tutte le risorse della sua femminilità non disgiunte dal senso di responsabilità, di amore, di tenerezza per l'infanzia, specialmente se bisognosa di cure e di attenzioni.

I più grandi pedagogisti, d'altra parte, da Comenius a Pestalozzi, hanno dimostrato la necessità che i primi anni dell'insegnamento elementare costituiscano la vera e propria « scuola materna » in quanto in essi si debba riprodurre la fisionomia propria dell'educazione che si compie nella famiglia e di cui la madre è la migliore fattrice.

La presente disposizione, che modifica l'articolo 295 del regolamento, vuol proporre l'insegnamento obbligatorio della donna nel 1° ciclo delle scuole elementari, lasciando invariate le disposizioni vigenti per le classi del 2° ciclo affidate a maestri e a maestre.

Per le considerazioni addotte riteniamo opportuno ed urgente, onorevoli colleghi, che sia da voi esaminata la presente proposta di legge già approvata dalla VIII Commissione della Camera, nella III Legislatura (nella seduta del 13 maggio 1959).

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

L'articolo 295 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Alle classi (maschili, femminili e miste) del primo ciclo delle scuole elementari sono assegnate le maestre.

Alle classi maschili del secondo ciclo sono assegnati i maestri, alle femminili le maestre, alle miste maestri e maestre.

Quando per il numero dei vincitori del concorso non sia possibile assegnare maestri a tutte le scuole maschili, vi si provvede con personale femminile ».

### ART. 2.

Le graduatorie dei concorsi, degli incarichi e dei trasferimenti sono regolate secondo la presente legge, che ha effetto a partire dall'anno scolastico 1963-64.